# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

## Giovedì 6 maggio 2010

# 375ª Seduta Pubblica

## ORDINE DEL GIORNO

## alle ore 15,30

**Interpellanza e interrogazioni** *(testi allegati).*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (510)

# INTERROGAZIONI SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMMISSARIO *AD ACTA* PER IL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO

(3-00538) (11 febbraio 2009)

MASCITELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

è stato attuato in data 8 marzo 2007 l'Accordo sul piano di rientro della Regione Abruzzo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione Abruzzo, poi recepito con delibera di Giunta regionale n. 224 del 13 marzo 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 31 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), e successive modificazioni;

in data 11 settembre 2008, in base a quanto stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è avvenuta la nomina del commissario *ad acta* per la Regione Abruzzo, dottor Gino Redigolo, con delibera del Consiglio dei ministri;

nel dispositivo deliberativo di nomina, alla lettera *c)*, si prescrive che il commissario relazioni sull'attività svolta al 31 dicembre 2008, ferme restando le verifiche previste dall'Accordo sul piano di rientro;

è chiara l'importanza dei dieci interventi prioritari, connessi alla realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, in considerazione dell'auspicabile obiettivo di alleggerimento della pressione fiscale,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo, in base alle rispettive competenze, non intendano dar conto dell'attività svolta dal commissario *ad acta* di cui in premessa, al fine di una doverosa conoscenza e valutazione delle iniziative intraprese e dei risultati raggiunti nello svolgimento dell'incarico commissariale.

(3-00922) (16 settembre 2009)

MASCITELLI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

è stato attuato in data 8 marzo 2007 l'Accordo sul Piano di rientro del deficit sanitario della regione Abruzzo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Abruzzo, poi recepito con decreto giunta regionale n. 224 del 13 marzo 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 31 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni;

in data 11 settembre 2008, in base a quanto stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, si è proceduto alla nomina del Commissario *ad acta* per la Regione Abruzzo, dottor Gino Redigolo, con delibera del Consiglio dei ministri;

nel dispositivo deliberativo di nomina, al punto *c)*, si prescrive che il commissario relazioni sull'attività svolta, ferme restando le verifiche previste dall'Accordo sul Piano di Rientro;

è chiara l'importanza dei 10 interventi prioritari, connessi alla realizzazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario, in considerazione dell'auspicabile obiettivo di alleggerimento della pressione fiscale;

secondo la delibera del 5 agosto 2009, n. 62, del Commissario Redigolo, si ritiene opportuno addivenire ad una revisione del piano sanitario regionale vigente con particolare riguardo alla rete ospedaliera che pare essere ancora sovradimensionata, in particolare per quanto riguarda il numero dei punti di erogazione, e si delibera di approvare i piani industriali e di impegnare i *manager* ad una rimodulazione della rete stessa che vada verso una riorganizzazione o cessazione di funzioni in taluni presidi minori trasformati in ospedali di territorio, ma le economie stimate che derivano da tali azioni di riorganizzazione sono del tutto insufficienti per ovviare le necessarie e improrogabili azioni di sviluppo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda riferire sull'attività svolta dal Commissario Redigolo di cui in premessa, anche in considerazione delle ben definite prerogative e delle esatte competenze alla base della nomina del Commissario *ad acta*, al fine di una doverosa conoscenza e valutazione delle iniziative intraprese e dei risultati raggiunti nello svolgimento dell'incarico commissariale.

(3-00968) (1° ottobre 2009)

CARLINO, MASCITELLI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il presidio ospedaliero di Castel di Sangro (L'Aquila) ha sempre costituito, fin dalla sua realizzazione negli anni '50, il punto di riferimento per tutta l'area della Comunità montana Alto Sangro – Piano delle cinque miglia, che comprende una quindicina di comuni della provincia de L'Aquila con una popolazione complessiva di circa 17.000 abitanti;

a tali comuni vanno aggiunti una serie di centri del Molise e dell'alto chietino che da sempre per motivi di prossimità e di facilità di accesso hanno fatto riferimento al presidio ospedaliero di Castel di Sangro;

il piano sanitario regionale 1999-2001 assegnava al presidio ospedaliero 126 posti letto, mentre successive continue rivisitazioni a livello regionale dei piani aziendali portavano ulteriori e differenti rimodulazioni, anche se nei fatti, per l'insufficienza strutturale del presidio stesso e per carenza di risorse, non sono mai stati raggiunti gli obiettivi prefissati in termini sia di posti letto che di unità operative da attivare;

a quanto consta agli interroganti, dagli inizi del 2000 a queste carenze sia strutturali sia di risorse finanziarie andava ad aggiungersi una politica del personale che portava ad accorpamenti di unità operative, limitazioni di funzionamento durante le 24 ore di servizi fondamentali come il laboratorio di analisi, ricambio continuo degli specialisti operanti nel presidio, chiusura del reparto di ostetricia e depotenziamento delle attività connesse;

in data 8 marzo 2007 veniva siglato un accordo sul Piano di rientro del *deficit* sanitario della Regione Abruzzo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della stessa Regione, poi recepito con la deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 13 marzo 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 31 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), e successive modificazioni;

l'11 settembre 2008 si è proceduto alla nomina del Commissario *ad acta* per la Regione Abruzzo, dottor Gino Redigolo, con delibera del Consiglio dei ministri, sulla base di quanto stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

considerato che:

a quanto risulta agli interroganti, mentre fino ai primi anni del 2000, pur in presenza di gravi difficoltà di funzionamento della struttura, a Castel di Sangro si registravano 20.190 giorni di degenza e nel 2004 si registravano ancora 1571 interventi chirurgici, nell'anno 2008 vi sono stati 11.757 giorni di degenza, con 1.010 interventi chirurgici, chiaro indice, ad opinione degli interroganti, che una parte consistente della popolazione è stata costretta a trovare altrove risposte alle proprie esigenze di tipo sanitario, a fronte di sempre maggiore inadeguatezza qualitativa e quantitativa dell'offerta da parte del presidio ospedaliero;

l'ospedale più vicino dove acquisire servizi di un certo rilievo è di fatto ormai l'ospedale di Sulmona, che dista da Castel di Sangro circa 50 chilometri, mentre dista circa 90 chilometri dai comuni più distanti (ad esempio Pescasseroli e Villetta Barrea);

il territorio della Comunità montana Alto Sangro – Piano delle cinque miglia è costituito da un'area prettamente montana dove le altitudini vanno dagli 800 metri sul livello del mare a Castel di Sangro ai 1.400 metri sul livello del mare a Pescocostanzo, caratteristica che tuttora comporta difficoltà nei collegamenti viari, soprattutto nel periodo invernale;

l'area dell'alto Sangro comprende nel suo territorio due parchi nazionali (Parco di Abruzzo, Lazio e Molise e Parco della Maiella), impianti sciistici per il turismo invernale (primo territorio del Centro-Sud per numero di impianti a fune e chilometri di pista attrezzati) e circa 250 strutture ricettive tra alberghi, pensioni, *bed and breakfast*, campeggi (oltre a migliaia di seconde case), arrivando a contare nei periodi di alta stagione anche le 100.000 presenze,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e intenda riferire circa l'esito dell'attività svolta dal commissario Redigolo che avrebbe dovuto, come da delibera di nomina, svolgere relazione sul proprio operato;

se sia a conoscenza e intenda riferire circa le proposte che il commissario *ad acta* Redigolo ha intenzione di adottare per potenziare la struttura ospedaliera di Castel di Sangro.

## INTERROGAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DEI DISAVANZI DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO

(3-01224) (16 marzo 2010)

MASCITELLI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute.* – Premesso che:

con la deliberazione del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2009 il Presidente *pro tempore* della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

la predetta deliberazione individua, tra gli specifici compiti del Commissario, la realizzazione, tra gli altri, di interventi prioritari quali: la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati; la definizione dei tetti di spesa delle relative prestazioni; l'adozione dei provvedimenti di recupero crediti verso gli erogatori privati accreditati; l'individuazione sul bilancio regionale delle somme per il ripristino del finanziamento del Servizio sanitario regionale (SSR);

con delibera n. 14 del 2010 del Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo, si è evidenziato che occorre procedere in tempo utile alla definizione dei tetti di spesa programmati per l'acquisto di prestazioni sanitarie da privati provvisoriamente accreditati relativamente alle prestazioni ospedaliere per l'anno 2010 e che la definizione dei tetti di spesa va effettuata per la singola casa di cura, così come previsto dalla deliberazione del Commissario *ad acta* n. 10/2010 del 1º febbraio 2010;

detta deliberazione prevede, altresì, la definizione del tetto di spesa per ciascun erogatore per i pazienti regionali e la definizione del tetto di spesa per ciascun erogatore per i pazienti extra regionali;

il risparmio atteso dal comparto privato si doveva assestare su una percentuale del 25 per cento circa, già a decorrere dall'anno 2009, in base a quanto emergeva dal Piano di rientro approvato con delibera di Giunta regionale n. 224 del 13 marzo 2007, mentre il risparmio reale, registrato dalla citata delibera n. 14 del 2010, è stato del 10 per cento circa, con un minore risparmio rispetto a quanto previsto e con la registrazione di squilibri tra case di cura, alcune delle quali hanno visto ricontrattati i *budget* in aumento piuttosto che in diminuzione rispetto a quanto previsto nel Piano di rientro,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno fornire i dovuti chiarimenti in merito all'attività del Commissario *ad acta*, in particolare se debba provvedere all'attuazione del Piano di rientro oppure possa discostarsene in maniera discrezionale;

se lo stesso Commissario abbia provveduto ad adottare provvedimenti per il recupero crediti da erogatori privati e, in quel caso, con quali modalità e per quali entità;

se il Governo non ritenga opportuno valutare la possibilità di una revoca del Commissario *ad acta* per le evidenti inadempienze;

se non si ritenga, altresì, necessario riferire al Parlamento circa i risultati conseguiti in un anno di attività dal precedente Commissario *ad acta*, nonché in merito al conseguimento degli obiettivi previsti, per l'anno 2009, dallo stesso Piano di rientro.

## INTERROGAZIONE SUI SERVIZI EROGATI DALLE FARMACIE

(3-01090) (16 dicembre 2009)

SBARBATI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

l'art. 32 della Costituzione pone il diritto alla salute come bene tutelato dallo Stato sotto un duplice profilo: quello soggettivo, inteso come diritto del singolo individuo ad ottenere garanzia della propria salute, nonché i rimedi necessari per perseguire la salute intesa come obiettivo; e quello, non meno importante, che attiene alla salute intesa come bene pubblico, giuridicamente rilevante quale interesse perseguito dalla collettività;

il Ministero della sanità ha emanato nel 1998 le linee guida per l'attività di riabilitazione *(Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1998 n. 124);

dette linee guida definiscono: *a)* quali «attività sanitarie di riabilitazione» gli interventi valutativi, diagnostici e terapeutici e le altre procedure finalizzate a portare il soggetto affetto da menomazioni a contenere o minimizzare la sua disabilità, ed il soggetto disabile a muoversi, camminare, parlare, vestirsi, mangiare, comunicare e relazionarsi efficacemente nel proprio ambiente familiare, lavorativo, scolastico e sociale; b) stabiliscono che le attività di riabilitazione richiedono obbligatoriamente la presa in carico clinica globale della persona, mediante la predisposizione di un progetto riabilitativo individuale e la sua realizzazione mediante uno o più programmi riabilitativi; c) prevedono la presenza del medico fisiatra, in qualità di coordinatore dell'equipe riabilitativa (di cui il fisioterapista fa parte) e di responsabile del progetto riabilitativo, vale a dire di tutte le attività diagnostico-riabilitative che sono necessarie ad una persona affetta da una disabilità e che coinvolgono tutti i componenti dell'equipe riabilitativa, ognuno per le proprie competenze;

il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 sull'individuazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Sevizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'art 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, delega alle farmacie che ne abbiano fatto richiesta, tutta una serie di prestazioni e servizi che finora non avevano mai avuto;

in Italia, il fisioterapista, pur nella sua autonomia professionale, rimane un tecnico, non è un medico, e, pertanto, non è in grado (e non ci sono leggi che lo autorizzano) di eseguire prestazioni di fisioterapia e di riabilitazioni senza la presenza di un medico, in alcuni casi, o senza una prescrizione medica specialistica in altri;

il decreto del Presidente della Repubblica sull'Accreditamento istituzionale (decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997) è nata per garantire:

sicurezza e *standard* di qualità delle cure a tutti i cittadini che scelgono tra i soggetti accreditati (pubblici e privati) con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali;

che le strutture siano dotate di risorse e organizzazione adeguate alle attività erogate;

che le attività svolte producano risultati congruenti con le finalità dell'organizzazione sanitaria;

essa fissa requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per poter espletare, tra le altre, l'attività specialistica ambulatoriale, ai quali sia la Regione che le strutture ambulatoriali pubbliche e private e le ASL si sono adeguate con notevoli costi economici sottoponendosi ai controlli di rito;

la necessità di rendere il Servizio sanitario nazionale meno gravoso economicamente, tanto per l'amministrazione pubblica che per il cittadino e l'esigenza di deospedalizzazione hanno bisogno per garantire quanto prescritto nelle norme costituzionali, di personale altamente qualificato che abbia effettuato un preciso percorso formativo, che abbia conseguito i titoli e che abbia acquisito la relativa esperienza teorico-pratica,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire e verificare la congruità del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, che rischia di creare non poca confusione fra i professionisti e gli erogatori di servizi, di rendere meno qualificate le prestazioni ai cittadini e di non ottenere il taglio dei costi sanitari auspicato.

## INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 156-*BIS* DEL REGOLAMENTO, E INTERROGAZIONE SUL BANDO FIRB – PROGRAMMA FUTURO IN RICERCA

(2-00201 *p. a.*) (4 maggio 2010)

MARINO Ignazio, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, ADAMO, ADRAGNA, AGOSTINI, AMATI, ANDRIA, ANTEZZA, ARMATO, BAIO, BARBOLINI, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIANCO, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, BOSONE, BUBBICO, CABRAS, CARLONI, CAROFIGLIO, CECCANTI, CERUTI, CHIAROMONTE, CHITI, CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, D'AMBROSIO, DE LUCA, DE SENA, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, D'UBALDO, FERRANTE, FILIPPI Marco, FIORONI, FISTAROL, FOLLINI, FONTANA, FRANCO Vittoria, GALPERTI, GARAVAGLIA Mariapia, GARRAFFA, GASBARRI, GHEDINI, GIARETTA, GRANAIOLA, ICHINO, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LIVI BACCI, LUMIA, LUSI, MAGISTRELLI, MARCENARO, MARCUCCI, MARINARO, MARINI, MARINO Mauro Maria, MARITATI, MAZZUCONI, MERCATALI, MICHELONI, MILANA, MOLINARI, MONGIELLO, MORANDO, MORRI, MUSI, NEGRI, NEROZZI, PAPANIA, PASSONI, PEGORER, PERDUCA, PERTOLDI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PORETTI, PROCACCI, RANDAZZO, RANUCCI, ROILO, ROSSI Nicola, ROSSI Paolo, RUSCONI, SANGALLI, SANNA, SCANU, SERAFINI Anna Maria, SERRA, SIRCANA, SOLIANI, STRADIOTTO, TEDESCO, TOMASELLI, TONINI, TREU, VERONESI, VIMERCATI, VITA, VITALI, ZAVOLI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

è prioritario sostenere la ricerca, atteso che essa rappresenta il settore chiave per il rafforzamento dell'economia italiana e per accrescere la capacità di competere del Paese a livello internazionale;

occorre in proposito assicurare un adeguato investimento nelle risorse umane che favorisca il ricambio generazionale nel settore della ricerca, anche in considerazione dell'elevata età media dei ricercatori, in gran parte conseguente al prolungato blocco delle assunzioni;

è pertanto indispensabile contrastare efficacemente il fenomeno della cosiddetta fuga dei cervelli, promuovendo le condizioni per offrire ai giovani ricercatori italiani concrete opportunità professionali, che li attraggano, ne favoriscano la crescita culturale e ne rafforzino l'indipendenza;

premesso che:

nell'esame in Senato della manovra finanziaria per il 2008 venne opportunamente introdotta una disciplina innovativa, fortemente voluta dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, relativa alle

modalità di assegnazione delle risorse pubbliche in favore di progetti di giovani ricercatori, secondo la migliore esperienza internazionale di settore;

nello specifico, i commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), introdotti in Senato e poi approvati in via definitiva dall'altro ramo del Parlamento, riservano una quota, non inferiore al 10 per cento, dei finanziamenti per la ricerca scientifica e tecnologica ai progetti presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni, selezionati da un comitato composto da ricercatori, anche di nazionalità straniera, della medesima età e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'*impact factor* ed il *citation index*;

l'attuazione di tali disposizioni è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, che tuttavia non fu possibile emanare nella scorsa nella XV Legislatura, conclusasi prematuramente;

analogo meccanismo era stato peraltro già introdotto nell'ambito della ricerca sanitaria con la manovra finanziaria per il 2007, per impulso della Commissione igiene e sanità del Senato, allora presieduta dal primo firmatario della presente interpellanza;

tale disciplina relativa al solo settore sanitario, che ebbe sollecita attuazione da parte del Ministero competente, ha offerto uno strumento incentivante accolto molto favorevolmente da parte di numerosi giovani ricercatori;

nella XVI Legislatura con il bando FIRB – Futuro in ricerca del dicembre 2008 si è registrata una prima, peraltro tardiva e parziale, applicazione dei principi delle richiamate disposizioni della legge finanziaria per il 2008, a fronte della perdurante mancata emanazione del relativo regolamento attuativo;

da quanto riportato anche da organi di stampa (si veda, ad esempio, il quotidiano «Il Sole 24 ore» del 30 gennaio 2010), al bando avrebbero partecipato circa 4.000 progetti di giovani ricercatori, il 95 per cento dei quali sarebbe stato escluso «preliminarmente» (invero dopo un'attesa di oltre un anno dalla presentazione degli stessi progetti), e quindi non ammesso alla fase delle audizioni, in assenza di idonee valutazioni, anche per la scarsa adesione di esperti stranieri che avrebbero dovuto svolgere un ruolo prezioso nella *peer review*;

inoltre, probabilmente anche a seguito dei considerevoli ritardi registrati nell'effettuazione della selezione, non risulta che sia stato possibile procedere all'ulteriore bando per l'assegnazione dei medesimi finanziamenti riferiti al 2009, e quindi non si è data attuazione alla richiamata finalità legislativa di destinare il 10 per cento dei fondi per la ricerca scientifica e tecnologica ai progetti di giovani ricercatori;

sarebbe in proposito opportuno riuscire a «recuperare» le risorse non erogate nel 2009 e assegnare in tempo utile i finanziamenti spettanti per il 2010;

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che stanno ritardando l'attuazione della richiamata disciplina di cui ai commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 in favore dei giovani ricercatori;

quali siano i motivi del ritardo nella selezione dei progetti da finanziare ai sensi del citato bando del dicembre 2008 e se corrispondano al vero le criticità evidenziate in premessa nello svolgimento di tale selezione;

quali urgenti iniziative il Governo intenda promuovere al fine di mettere a disposizione dei giovani ricercatori quanto meno le risorse (pari al 10 per cento del complesso dei finanziamenti per la ricerca scientifica e tecnologica) che la legge finanziaria per il 2008 aveva previsto in loro favore e che non risultano essere state ancora erogate per il triennio 2008-2010.

(3-01102) (12 gennaio 2010)

CECCANTI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha approvato con decreto direttoriale del 19 dicembre 2008 il «Bando FIRB – Programma Futuro in ricerca» con il quale s'intendeva promuovere sia il ricambio generazionale che le eccellenze scientifiche emergenti negli atenei e negli enti di ricerca;

al bando hanno risposto molti giovani ricercatori presentando 3.792 progetti, a fronte dei quali le risorse finanziarie disponibili sono appena di 50 milioni di euro;

il 28 dicembre 2009 il suddetto Ministero ha reso pubblici gli esiti della valutazione dei progetti con decreto direttoriale recante «Primo elenco degli ammessi alle audizioni del bando «Futuro in ricerca»;

considerato altresì che:

la valutazione resa pubblica riguarda i progetti relativi solo ad alcuni dei settori PE, LS e SH;

a quanto risulta all'interrogante, un'altissima percentuale dei progetti esclusi hanno ricevuto giudizi molto lusinghieri e positivi e sono stati esclusi per uno o due punti;

risulta che molti degli esperti stranieri da coinvolgere nella *peer review* hanno rifiutato di partecipare e che il giudizio sui progetti è stato emesso da uno solo dei commissari senza controverifiche;

dunque la dilazione dei termini della procedura di giudizio non ha garantito né la conclusione dei lavori, né una valutazione che sembri più ponderata ed adeguata,

si chiede di sapere quando il Ministro intenda chiudere definitivamente la valutazione di tutti i progetti riferiti a ogni sottosettore di PE, LS e SH e perché ci sia stato tutto questo ritardo nella loro valutazione dal momento che le procedure seguite sono apparse all'interrogante nella sostanza poco trasparenti e hanno disatteso le aspettative di molti giovani ricercatori.

## INTERROGAZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GERIATRIA DELL'UNIVERSITÀ DI BRESCIA

(3-01177) (18 febbraio 2010)

GALPERTI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che la Scuola di specializzazione di geriatria dell'Università di Brescia, come facilmente verificabile dai dati pubblici disponibili, è attiva dal 2000 (Milano Bicocca dal 2003);

considerato che:

essa rispetta tutti i requisiti formativi richiesti (ha la rete formativa più grande in Lombardia tanto da aver la possibilità di formare fino a 10 specializzandi all'anno) ed è una delle poche scuole in Italia che al suo interno abbia un Reparto per pazienti acuti, una riabilitazione, una RSA e un *hospice* (reparti richiesti, per la geriatria, dalla legge del riordino dell'offerta formativa delle Scuole di specializzazione);

dal 2003 la Scuola si è sempre vista assegnare dai Ministero due borse/contratti a cui si è aggiunta, ogni anno, un'altra borsa/contratto (ministeriale e/o regionale) per un totale, nell'ultimo quinquennio, di 15 contratti;

più del 60 per cento del personale docente è personale di ruolo dell'Università e la Scuola stessa, come documentato, è inserita pienamente nel territorio coinvolgendo tutte le altre strutture che operano in ambito geriatrico (pubbliche e private convenzionate) nonché medici di medicina generale;

l'attività di ricerca è generalmente da tutti valutata come sicuramente valida, come dimostra, ad esempio, l'*impact factor* dei docenti del settore caratterizzante la Scuola (medicina interna MED 09) che risulta pari a 1.294, cioè il terzo in assoluto considerando tutte le Scuole nazionali. In altre parole, oggettivamente è una tra le Scuole più qualificate, con una notevolissima rete assistenziale formativa,

si chiede di conoscere quali siano le ragioni del trasferimento della Scuola dall'Università degli Studi di Brescia all'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

# INTERROGAZIONI SUL NUOVO ORDINAMENTO DEI CONSERVATORI E DEGLI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI

(3-01207) (9 marzo 2010)

STIFFONI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca attraverso i decreti ministeriali n. 90 e n. 124 del 2009 ha creato le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, art. 10, comma 1, affinché i singoli conservatori di musica possano inviare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le proprie autonome proposte di regolamento didattico e gli schemi curricolari per la messa in ordinamento dei trienni (diplomi accademici di I livello), corsi di studio che dall'emanazione della legge di riforma del settore n. 508 del 1999 si sono realizzati su tutto il territorio nazionale solo in via sperimentale;

in base alle disposizioni date ai conservatori e agli Istituti musicali pareggiati (Imp) (cfr. nota del direttore generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), dottor Giorgio Bruno Civello, prot. 1261 del 5 marzo 2010), il Ministero si è impegnato a valutare e approvare in tempi rapidi tali documenti al fine di autorizzare l'ordinamento nei conservatori e Imp a partire dall'anno accademico 2010/11 (che inizierà il 1? novembre 2010), dando finalmente conclusione all'*iter* della riforma a dieci anni dal suo inizio, nei limiti massimi previsti anche dalla normativa europea (processi di Bologna e Lisbona);

una volta avviato il nuovo ordinamento, in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, art. 14, il precedente ordinamento (basato su percorsi formativi «atipici» di durata dai cinque ai dieci anni e tutt'ora vigente in base a regi decreti del 1918 e 1930) verrà abrogato;

come da tradizione quasi secolare il vigente ordinamento prevede la possibilità per gli studenti che frequentano scuole di musica civiche (non pareggiate), scuole di musica o studiano in privato di accedere agli esami intermedi del corso di studio (esami denominati «licenze» e «compimenti») e alla prova finale di diploma, anche senza essere iscritti ad un conservatorio o Imp. Dal 2011, una volta abrogato il vecchio ordinamento, tale possibilità potrà quindi essere garantita solo agli studenti già iscritti ad un conservatorio o Imp che decideranno di concludere gli studi nell'ordinamento con cui hanno inziato;

alle centinaia di studenti che stanno concludendo privatamente il loro ciclo di studi (in maggioranza di durata decennale), sarà quindi negato l'accesso alla prova conclusiva finale in conservatorio, in quanto il

titolo cui farebbero richiesta non corrisponderà più ad un percorso di studi esistente; contemporaneamente, per lo stesso motivo, non sarà concesso loro di potersi iscrivere in un conservatorio per concludere i loro studi;

ad oggi non è ancora stata fornita alcuna informazione ufficiale circa il destino del corso di studi previsto per quegli studenti non iscritti ad un conservatorio (anche per via dei limitati posti a disposizione o per motivi di lontananza dalla sede abitativa) che stanno seguendo un percorso formativo parallelo a quello del conservatorio con l'aspettativa di poter vedere riconosciuto attraverso un esame in conservatorio (come prevede la normativa vigente) la valutazione delle loro abilità e competenze intermedie,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di risolvere il problema esposto in premessa;

se non ritenga opportuno intervenire in tempi brevi al fine di informare conservatori e Istituti musicali pareggiati su come comportarsi con gli studenti privatisti che chiederanno, una volta avviato il nuovo ordinamento, di poter sostenere esami negli istituti statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

(3-01305) (5 maggio 2010) (*Già* 4-01353) (1º aprile 2009) (*Già* 3-00402) (18 novembre 2008)

MONGIELLO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la Costituzione della Repubblica italiana all'articolo 33, ultimo comma, afferma che: «Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato» equiparando e considerando, così, paritetiche sul piano del valore e delle competenze disciplinari università, accademie e istituzioni di alta cultura;

la legge 6 luglio 1912, n. 734, il decreto-legge 5 maggio 1918, n. 1852, il regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, la legge 22 maggio 1939, n. 812, la legge 2 marzo 1963, n. 262, e l'ordinanza ministeriale 28 marzo 1985 stabiliscono che i Conservatori di musica statali, al pari dell'Accademia delle belle arti nonché dell'Accademia per l'arte drammatica, sono da considerarsi pienamente Accademie ad indirizzo musicale ovvero luoghi, al pari delle Accademie e delle Università, di cui all'articolo 33 della Costituzione;

dopo il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica 3 novembre 1999, n. 509, «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei», il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268 (articolo 6, lettera *c))*, sancisce la parificazione dei diplomi di Conservatorio di musica alle lauree triennali di I livello ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi e postula l'istituzione di un biennio specialistico

al quale si accede tramite concorso ovvero esame di ammissione per il conseguimento del diploma accademico di II livello;

il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 maggio 2004 dispone l'equiparazione dei diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;

considerato inoltre che:

l'attuale normativa lede, ad avviso dell'interrogante, i diritti acquisiti, declassando i diplomi accademici rilasciati fino ad oggi dai Conservatori in quanto gli stessi hanno certamente fornito, in relazione al proprio ambito formativo e nei termini del decreto ministeriale n. 509, del 3 novembre 1999, articolo 3, commi 4 e 5, non soltanto un'«adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, con l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali», ma anche un «livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici», confermati, inoltre, dallo schema di regolamento concernente «Ordinamenti didattici delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica» del 6 maggio 2005;

con il decreto ministeriale 5 maggio 2004 *(Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 2004) che equipara tutte le lauree quadriennali conseguite presso le università italiane alle lauree di II livello, allo stato attuale si ha uno stato di anomalia relativo all'ambito degli studi musicali: infatti, i possessori di un diploma accademico di secondo livello rilasciato dai Conservatori di musica dopo aver compiuto ulteriori due anni di studio, dovrebbero poter conseguire la parificazione alle lauree specialistiche di secondo livello,

si chiede di sapere quali misure e provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare perché i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dai Conservatori di musica e dagli istituti musicali pareggiati in base all'ordinamento previgente, siano parificati, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, alle lauree specialistiche di secondo livello, in analogia a quanto stabilito per i diplomi di laurea conseguiti con il vecchio ordinamento (decreto ministeriale 5 maggio 2004).

## INTERROGAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA

(3-00824) (24 giugno 2009)

SPADONI URBANI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il disposto dell'art. 2 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, prevede opportunamente che qualora il voto in condotta sia inferiore alla sufficienza venga a determinare la non ammissione alla classe successiva;

la valutazione della condotta si inquadra in un recupero indispensabile della serietà degli studi ed è stata favorevolmente accolta dalla gran parte del personale docente;

l'aver inserito il computo del voto di condotta nella media per l'ammissione alla classe successiva può determinare in alcune circostanze un premio per gli alunni con debiti nelle discipline, visto che la valutazione positiva nel comportamento è tale – nell'operazione degli scrutini – da consentire il raggiungimento della media «del sei» anche agli studenti con voti insufficienti in una o più materie,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione e se ritenga di intervenire per non consentire che si avvantaggino così gli studenti meno impegnati.